



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO
PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'
"WHISTLEBLOWING"

Delibera consiliare del 28/05/2024



INDICE

PREMESSE	pag.3
1. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/WHISTLEBLOWER	pag.4
2. SCOPO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
3. AMBITO SOGGETTIVO - CHI PUO' PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE, TUTELE E RELATIVE ESTENSIONI	pag. 5
4. CHE COSA SEGNALARE	pag. 5
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	pag. 6
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	pag. 7
7. TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	pag. 7
8. RISERVATEZZA E ANONIMATO	pag. 8
9. GESTIONE DEI DATI PERSONALI	pag. 8
10. TUTELE E PROTEZIONI	pag. 9
11. DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI	pag. 9



PREMESSE

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

VISTO l'articolo 54 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO l'articolo 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTA la determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*c.d.* Whistleblower)”;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

VISTA la delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (*c.d.* Whistleblowing)”;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

VISTA la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

ADOTTA

il seguente Regolamento:



1. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/WHISTLEBLOWER

Il Whistleblower (segnalante) è colui che segnala le violazioni o le irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ricomprese le situazioni apprese in ragione dell'ufficio rivestito ed in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, o che durante l'attività lavorativa scopra un illecito, una possibile frode, un pericolo o un rischio che possa recare pregiudizio a terzi o all'Ente stesso e decida di denunciarlo.

Con il termine "Whistleblowing" si individuano le procedure relative alle predette segnalazioni di illeciti.

2. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio Nazionale con il presente Regolamento intende disciplinare la procedura suddetta assicurando anche la tutela di chi effettua la segnalazione ed, in particolare:

- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che preveda termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliare le modalità da seguire per tutelare la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento tende a rimuovere i fattori che potrebbero disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni, infatti, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il soggetto che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

Il presente Regolamento non disciplina le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritengono aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023.



3. AMBITO SOGGETTIVO – CHI PUO' PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE, TUTELE E RELATIVE ESTENSIONI

Per l'individuazione dei soggetti che possono procedere alla segnalazione si fa espresso rinvio all'art. 3, D.Lgs. n. 24/2023 nonché alla delibera ANAC n. 311/2023.

La tutela è riconosciuta, oltre che ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni ed esse vengono di norma archiviate.

Solo qualora le segnalazioni anonime pervenute siano circostanziate e rivestano il carattere della attualità sono oggetto di eventuali approfondimenti secondo le ordinarie procedure dell'Ente.

Di tali segnalazioni e dei relativi esiti si potrà tenere conto in sede di aggiornamento della Sezione "Analisi dei Rischi" del PTPCT.

Tuttavia, la nuova normativa prevede che il segnalante anonimo, successivamente identificato e al ricorrere dei relativi presupposti, possa godere delle tutele previste dalla normativa medesima. Anche le segnalazioni anonime vengono acquisite al protocollo riservato dell'Ente, al fine di attribuire ad esse data certa.

SEGNALAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Le segnalazioni provenienti da cittadini, da soggetti portatori di interessi diffusi o da altri soggetti della società civile, non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni.

Anche di tali segnalazioni, da trattare secondo le ordinarie procedure di vigilanza, e dei relativi esiti, si potrà tenere conto in sede di aggiornamento della Sezione "Analisi dei Rischi" del PTPCT.

4. CHE COSA SEGNALARE

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.



Non possono essere prese in considerazione e sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento, pertanto non sono segnalabili o denunciabili con l'istituto del whistleblowing, le segnalazioni che abbiano ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata solamente ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento e le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Per l'identificazione delle violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, si fa espresso rinvio all'art. 2, D.Lgs. n. 24/2023.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

PIATTAFORMA INFORMATICA

In attuazione alla nuova normativa *ex* D.Lgs. n. 24/2023, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati mette a disposizione una piattaforma online crittografata, fornita da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale s.r.l. Il sistema utilizza la tecnologia open source GlobalLeaks, che garantisce, tecnologicamente, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida il Whistleblower nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie, ed inoltre, è anche possibile allegare documenti. Al termine della segnalazione il segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il RPCT, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tale codice in caso di smarrimento non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. Il link per effettuare la segnalazione online è rintracciabile seguendo il percorso nel sito istituzionale del CNGeGL, di seguito indicato:
<https://www.cng.it/home-amministrazione-trasparente>

POSTA TRADIZIONALE

La segnalazione scritta può essere effettuata nel caso di impossibilità del segnalante ad utilizzare la modalità informatica. Il segnalante, previa visione del presente Regolamento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al medesimo Regolamento, trasmette al RPCT la segnalazione in forma scritta acquisita al protocollo generale dell'Ente in modalità riservata. Per garantire la tutela prevista dalla legge, è necessario che la segnalazione venga inserita con gli eventuali allegati all'interno di una busta sigillata (da protocollare) che rechi all'esterno la dicitura "Riservata Personale", indirizzata al RPCT del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati senza ulteriori informazioni (es. mittente):



- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Il RPCT o l'eventuale personale autorizzato, ricevuta la busta, prenderà contatti con il segnalante per l'inserimento della segnalazione nella piattaforma web di cui sopra e fornirà al segnalante il codice univoco riservato per rintracciare l'esito della segnalazione attraverso la medesima piattaforma. La documentazione cartacea prodotta viene conservata e custodita, in armadi accessibili esclusivamente dal RPCT ed eventuali suoi collaboratori.

MODALITÀ IN FORMA ORALE

Il segnalante può contattare il RPCT, richiedendo disponibilità per un incontro in presenza.

Il RPCT, o l'eventuale personale addetto, invita la persona segnalante a presentare la segnalazione tramite Piattaforma Informatica oppure Posta Tradizionale secondo le specifiche modalità previste dal presente Regolamento.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, la gestione delle segnalazioni effettuate tramite il canale interno è affidata al RPCT.

L'Amministrazione può, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, individuare un dipendente dell'Ente, specificatamente autorizzato al trattamento dei dati personali, per gestire le segnalazioni insieme al RPCT.

Il RPCT può essere coadiuvato anche da un funzionario dello Staff del Direttore Generale/Dirigente specificatamente individuato con Ordine di Servizio nonché autorizzato al trattamento dei dati personali.

Il RPCT, o l'eventuale suddetto personale autorizzato, riceve le segnalazioni, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, procede con un esame preliminare per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni, svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione medesima e comunica l'esito finale.

7. TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT. Entro 7 giorni, il RPCT o l'eventuale personale autorizzato conferma alla persona segnalante la



presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti. Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il RPCT o gli eventuali collaboratori, comunicano alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni contenute nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

8. RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il RPCT o l'eventuale personale autorizzato è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati, come previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

Le segnalazioni anonime anche se segnalate attraverso il canale interno e circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

9. GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Il CNGeGL tratta i dati personali, che vengono raccolti per finalità perseguite nell'ambito della gestione delle segnalazioni di illeciti e rappresentate nel presente regolamento, secondo le modalità previste nell'informativa allegata al presente Regolamento, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018.

Ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679, la Whistleblowing Solution Impresa Sociale S.r.l., in qualità di fornitore della piattaforma informatica di cui al



precedente punto 5. e nell'ambito dell'erogazione dei servizi connessi alla medesima piattaforma, è nominata "Responsabile del trattamento" dal CNGeGL.

10. TUTELE E PROTEZIONI

E' assicurata la protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.

11. DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati assicura la diffusione del corrente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Whistleblowing.

Il "Regolamento per la segnalazioni di illeciti e irregolarità "Whistleblowing"" adottato dal CNGeGL con delibera consiliare del 19/12/2018, è abrogato.